

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER LE OCCUPAZIONI SUOLO E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25/03/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/04/2025

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 190 del 17/12/2025

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento	3
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali.....	3
Articolo 3 -Presupposto del canone.....	5
Articolo 4 - Soggetto obbligato	5
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	6
Articolo 5 -Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	6
Articolo 6 - Istruttoria amministrativa per il rilascio della autorizzazione-concessione per l'occupazione suolo	7
Articolo 7 - Tipi di occupazione	9
Articolo 8 - Occupazioni semplificate	9
Articolo 9 - Attività che non si configurano come occupazione di suolo pubblico	9
Articolo 10 - Occupazioni d'urgenza	10
Articolo 11 - Titolarità della concessione/autorizzazione e subentro.....	10
Articolo 12 - Rinnovo, proroga e disdetta	11
Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	12
Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione	12
Articolo 15 - Occupazioni abusive	13
TITOLO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	14
Articolo 16 - Occupazioni per traslochi	14
Articolo 17 - Occupazioni semplificate per manutenzione edile e manutenzione del verde...14	
Articolo 18 - Passi carrabili e accessi a raso	15
Articolo 19 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi	15
Articolo 20 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	15
Articolo 21 - Occupazione per i servizi di sharing mobility	16
Articolo 22 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	16
Articolo 25 - Attività di propaganda elettorale	17

Articolo 26 - Attività di divulgazione idee e raccolta fondi	17
Articolo 27 - Occupazioni con griglie intercapedini	17
Articolo 28 - Occupazioni con cappotti termici per risparmio energetico	18
Articolo 30 - Occupazioni attività edili.....	18
Articolo 31 - Riserve di parcheggio per attività	18
Articolo 32 - Occupazione con elementi di arredo.....	18
Articolo 33 - Esposizione merci fuori negozio	19
Articolo 34 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	19
TITOLO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	19
Articolo 35 - Istanze per i messaggi pubblicitari	19
Articolo 36 - Dichiarazioni per particolari fattispecie	20
Articolo 37 - Le esposizioni pubblicitarie abusive	20
Articolo 38 - Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	20
TITOLO V - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	21
Articolo 39 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	21
Articolo 40 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.....	21
Articolo 41 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	22
Articolo 42 - Determinazione delle tariffe annuali.....	22
Articolo 45 - Esenzioni del canone.....	23
Articolo 46 - Riduzioni del canone	25
Articolo 47 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	26
TITOLO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI	26
Articolo 48 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	26
Articolo 49 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	27
Articolo 50 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	27
Articolo 51 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	27
Articolo 52 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	28
TITOLO VII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	29
Articolo 53 - Modalità e termini per il pagamento del canone	29
Articolo 54 - Accertamenti e recupero canone	30
Articolo 55 - Sanzioni e indennità	30
Articolo 56 - Ravvedimento Operoso	30
Articolo 57 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	31
Articolo 58 - Autotutela.....	31
Articolo 60 - Riscossione coattiva.....	32
Articolo 61 - Regime transitorio.....	32
Articolo 62 - Disposizioni finali.....	32

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Rivoli del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 della Legge 160/19 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. La disciplina del canone patrimoniale, istituito ai sensi dell'art.1 c.837 della Legge 160/19, per l'occupazione delle aree mercatali e delle fiere, è contenuta nel regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 25/02/2021.
5. Sono fatti salvi le indicazioni procedurali, le definizioni, le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti dei Servizi relativi al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per: occupazioni del suolo pubblico, manomissioni del suolo pubblico, dehors, insegne, impianti di pubblicità e propaganda e dei mezzi pubblicitari su strade e aree private, pubbliche e di uso pubblico. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione e manomissione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
6. Per ciò che concerne la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari su strade ed aree private, pubbliche o di uso pubblico, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni si richiama il regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.143 del 16/12/2005 e s.m.i..
7. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n. 142 del 18/12/2008 e s.m.i..

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì

vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Sono individuate nei seguenti articoli le diverse tipologie di occupazione del suolo pubblico e di manomissione e le corrispondenti procedure: procedure ordinarie di autorizzazione/concessione e procedure semplificate con comunicazione in sostituzione del formale atto di concessione/autorizzazione; sono inoltre individuati i casi esenti da provvedimenti autorizzativi o comunicazioni. Ulteriori indicazioni e istruzioni potranno essere disposte con specifici regolamenti o disposizioni dell'Ufficio Tecnico del Traffico.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione e ogni comunicazione per le procedure semplificate deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, deve essere presentata ai competenti servizi, nel rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi stabiliti con apposita delibera della Giunta Comunale.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 -Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituito, nei modi e nei termini di legge, l'uso pubblico. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione, per "*dicatio ad patriam*" ovvero per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico

o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restando il disposto del comma 818 della Legge n.160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province, regioni o stato per i quali le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ed il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 -Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o previa comunicazione nei casi di procedure semplificate secondo le indicazioni del presente Regolamento e di specifici regolamenti e istruzioni dell'Ufficio Tecnico del Traffico. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza o comunicazione, nel caso delle procedure semplificate, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) l'occupazione della sede stradale è ammessa solo per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali).

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizio o dalla deliberazione della Giunta comunale inerente i singoli procedimenti amministrativi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge e delle comunicazioni per le procedure semplificate, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta o da colui che è munito dei poteri di firma, ed integrata con il documento di identità dei sottoscrittori, salvo i casi nei quali la domanda sia firmata digitalmente.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda, presentata in bollo, deve contenere:

a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;

b) codice fiscale o partita I.V.A.;

c) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);

d) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;

e) durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;

f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;

g) espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;

h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento;

i) le modalità ed i termini di pagamento del relativo canone.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area

interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione o, nel caso di procedure semplificate, inviare apposita comunicazione come dal presente Regolamento e da specifici regolamenti e istruzioni dell'Ufficio Tecnico del Traffico.

8. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

9. Le occupazioni con procedure semplificate sono soggette alla specifica procedura prevista nel successivo articolo dedicato a tali tipologie di occupazioni.

10. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

11. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

12. L'Ufficio Tributi svolge funzione di coordinamento e interfaccia tra il Comune ed il soggetto concessionario dell'entrata derivante dal canone unico.

Articolo 6 - Istruttoria amministrativa per il rilascio della autorizzazione-concessione per l'occupazione suolo

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza, o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico, attraverso il protocollo del Comune, per posta elettronica certificata o a mezzo del Suap, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, dalla deliberazione della Giunta Comunale sui tempi dei procedimenti amministrativi. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di archiviazione da parte dei competenti uffici.

3. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate in bollo, ai sensi della vigente disciplina sull'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti per legge, previo invio del bollo stesso ad opera dei richiedenti.

5. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

6. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

7. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede all'invio dell'autorizzazione alla società Concessionaria dell'entrata, od al servizio comunale preposto, per la determinazione del canone, che a sua volta ne darà comunicazione al richiedente.

8. L'esistenza di ripetute ed accertate situazioni di morosità dei richiedenti, riscontrate dal concessionario dell'entrata, nei confronti del Comune per canoni pregressi a seguito di occupazioni suolo, potranno essere trasmesse agli uffici tecnici che potrà non provvedere al rilascio o al rinnovo, sino alla completa sanatoria con versamento di quanto dovuto. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

9. Le concessioni/autorizzazioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica.

10. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo relativo alle occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

11. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria, in caso di modifica della viabilità veicolare, specifica ordinanza ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i

Articolo 7 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, di durata non inferiore a 365 giorni, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, come per le occupazioni pluriennali con dehor.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8 - Occupazioni semplificate

1. Si intendono occupazioni semplificate le occupazioni del suolo pubblico o di uso pubblico:
 - a) per l'effettuazione di traslochi;
 - b) per lo svolgimento di lavori di manutenzione (edili e del verde) di breve durata e non riguardanti la carreggiata (parte della strada destinata al traffico veicolare).Queste tipologie di occupazioni sono meglio individuate nei successivi specifici articoli del presente regolamento, nonché in regolamenti e disposizioni specifici dei servizi interessati.
2. Le occupazioni semplificate non sono subordinate al rilascio di un provvedimento autorizzativo, ma sono attuabili previa comunicazione dell'interessato, su apposito modello consegnato o altrimenti fatto pervenire, con le tempistiche e le modalità prescritte nei successivi articoli riferibili alle specifiche tipologie di occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Contestualmente alla presentazione della comunicazione l'interessato dovrà effettuare il pagamento del canone dovuto.
3. Il richiedente durante l'occupazione dovrà poter esibire copia della comunicazione e della ricevuta di pagamento del canone.

Articolo 9 - Attività che non si configurano come occupazione di suolo pubblico

1. Non si configurano quali occupazioni del suolo pubblico, ai fini del presente regolamento ed ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione:
 - a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose, fatti salvi gli adempimenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e delle altre norme e regole tecniche di riferimento,
 - b) le occupazioni per l'esercizio dell'attività di artisti di strada (suonatori, funamboli, etc.) per una durata non superiore a 2 ore nello stesso luogo, trascorse le quali il nuovo spettacolo dovrà avvenire a non meno di 200 mt dalla precedente esibizione, e senza l'ulteriore utilizzo di strutture e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività medesima. L'esercizio delle attività artistiche di strada è consentito nelle aree pedonali, senza arrecare intralci alla libera circolazione pedonale e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, con osservanza degli orari in esso prescritti, oltre i quali è fatto divieto di emettere suoni e rumori, al fine di evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata,
 - c) le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi non comportanti attività di vendita o di somministrazione.

Articolo 10 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori per preservare la pubblica incolumità, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima dell'ottenimento del formale atto di autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. L'occupante ha l'obbligo di presentare la domanda di autorizzazione in sanatoria entro il giorno dell'occupazione e contestualmente dovrà provvedere ad esibire od inoltrare telematicamente copia della quietanza di pagamento del canone alla società concessionaria della riscossione del canone.

Articolo 11 - Titolarità della concessione/autorizzazione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio od aree oggetto della concessione o autorizzazione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
 - c) utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
 - e) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - f) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - g) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - h) tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - i) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - l) comunicare agli uffici competenti la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - m) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio al servizio competente che ha rilasciato l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;
 - n) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando

all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

3. Nei casi specifici di affitto del ramo d'azienda e di trasformazione societaria (fusione, acquisizione) nel provvedimento di subentro nella concessione/autorizzazione dovrà essere dichiarata la regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Il provvedimento di subentro dovrà essere inviato alla società concessionaria dell'entrata per la verifica dei pagamenti.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 12 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato sulla base delle disposizioni del presente regolamento è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente servizio.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dal regolamento per il rilascio dell'autorizzazione originaria almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di quindici giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare i 364 giorni.

4. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta o rinuncia all'occupazione deve essere comunicata per iscritto dal titolare dell'autorizzazione al competente ufficio Tributi o ditta concessionaria, all'ufficio Viabilità ed alla Polizia Locale, attraverso comunicazione scritta consegnata o fatta pervenire mediante posta certificata al protocollo del Comune.

6. Nel caso di rinuncia all'occupazione si ha diritto alla restituzione del canone eventualmente versato, a condizione che l'istanza sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione; non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

7. In caso di disdetta all'occupazione permanente di spazio pubblico, successiva alla data da cui decorre il diritto di occupazione, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.

8. In caso di occupazione temporanea la disdetta, successiva alla data da cui decorre il diritto di occupazione, di una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di

tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore non imputabile al concessionario.

9. Se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi per le occupazioni permanenti o in giorni per quelle temporanee, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione, in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazioni temporanee.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. Al titolare della concessione o autorizzazione è conferito un congruo termine per liberare l'area ed il ripristino della stessa. In caso contrario, scaduto il termine concesso dal Comune per la restituzione dell'area senza che ciò avvenga, l'occupazione si ritiene abusiva sino all'effettivo rientro del possesso di tale area da parte del Comune.

6. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

7. L'atto di modifica deve indicare le nuove superfici e la durata, in relazione alla variazione dell'occupazione, ed il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la rinuncia.

Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione e dell'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente alla riscossione dell'entrata;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione

dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 15 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) realizzate senza l'invio della prescritta comunicazione, nei casi di procedure semplificate previste dal presente regolamento o da istruzioni o regolamenti dell'Ufficio Tecnico del Traffico; o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio o gli organi di controllo che abbiano rilevato la violazione ne danno comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché possa disporre, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre giorni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 16 - Occupazioni per traslochi

1. Ai fini delle procedure di occupazione del suolo pubblico, le attività di trasloco sono distinte in due tipologie: traslochi semplificati e traslochi ordinari.
2. Il trasloco è considerato *semplificato* quando l'occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico mediante mezzi d'opera interessa esclusivamente stalli di sosta, marciapiedi, Z.T.L., aree verdi, e non comporta modifiche della circolazione stradale. In questo caso, almeno 48 ore prima del trasloco, una comunicazione scritta, su specifico modello, dovrà essere consegnata o fatta pervenire mediante posta certificata al protocollo del Comune.
3. Il trasloco è considerato *ordinario* quando l'occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico mediante mezzi d'opera riguardi la carreggiata (parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli) e si renda di conseguenza necessaria una modifica temporanea della viabilità quale: restringimento carreggiata, senso unico alternato, chiusura al transito. In questo caso, almeno 30 giorni prima del trasloco, una comunicazione scritta, su specifico modello, dovrà essere consegnata o fatta pervenire mediante posta certificata al protocollo del Comune, affinché l'Ufficio competente provveda all'emissione della specifica Ordinanza di modifica temporanea della viabilità ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i
4. Qualora l'occupazione riguardi uno stallo disabili o uno stallo di carico/scarico, dovrà essere garantita una postazione sostitutiva vicina, che dovrà essere resa visibile con adeguata segnaletica verticale provvisoria.
5. I traslochi non possono essere effettuati nei giorni di mercato, nelle aree soggette a limitazioni alla sosta ed al transito per lo svolgimento del mercato stesso.
6. L'Ufficio comunale competente potrà vietare le occupazioni per traslochi, ove ne ravvisi la necessità per motivi di pubblico interesse o per il rischio di sovrapposizioni o interferenze con eventi, manifestazioni o altre occupazioni già autorizzate, o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 17 - Occupazioni semplificate per manutenzione edile e manutenzione del verde

1. Si intendono per occupazioni semplificate:
 - a) le occupazioni con attrezzature mobili (per esempio: ponti su cavalletti, trabattelli, steccati, ecc) e/o mezzi d'opera per lavori edili e per la manutenzione del verde, a condizione che:
 - abbiano durata non superiore a sette giorni, non prorogabili,
 - riguardino solo stalli di sosta, marciapiedi, aree verdi, e dunque non comportino modifiche della viabilità,
 - non riguardino postazioni taxi e corsie riservate al Trasporto Pubblico Locale,
 - nel caso interessino uno stallo disabili o uno stallo di carico/scarico, sia garantita una postazione sostitutiva vicina, che dovrà essere resa visibile con adeguata segnaletica verticale provvisoria,
 - siano attuate con opportuni apprestamenti o procedure per garantire la sicurezza di pedoni e veicoli, realizzando se necessario percorsi pedonali protetti adeguati.
2. Per le predette occupazioni dovrà essere consegnata o fatta pervenire mediante posta certificata al protocollo del Comune almeno sette giorni prima dell'occupazione, una comunicazione scritta dell'interessato, su specifico modello.

Articolo 18 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili devono essere regolarmente autorizzate, ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), dell'art. 46 del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992) e dell'art. 86 del Regolamento edilizio comunale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.
4. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere concessi sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto di concessione.

Articolo 19 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Per i serbatoi sino a 3.000 lt è applicabile la tariffa standard, per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto ogni 1.000 lt o frazione di essi. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità dei serbatoi.

Articolo 20 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile è applicata una tariffa del canone agevolata. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone a tariffa piena per l'intero periodo, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 21 - Occupazione per i servizi di sharing mobility

1. Le occupazioni del suolo pubblico o ad uso pubblico con mezzi e veicoli "condivisi" (automobili, monopattini, scooter, bike, ecc.), sharing mobility, sono realizzate ed autorizzate sulla base di apposite convenzioni, adottate dalla Giunta Comunale, con specifica delle caratteristiche dei mezzi, delle aree o strade oggetto di occupazione e di altri aspetti inerenti i servizi in oggetto.
2. Le occupazioni adibite a stalli per il parcheggio degli autoveicoli car sharing sono esenti dal canone.
3. Per ciò che concerne le altre tipologie di occupazioni con veicoli "condivisi", diversi dalle automobili, la Giunta Comunale, al fine di incentivare ogni forma di mobilità sostenibile, potrà concedere apposite riduzioni tariffarie del canone.

Articolo 22 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività di pubblico spettacolo, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia, approvato con delibera del Consiglio comunale n.44 del 16/07/2019.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, deve essere ricompresa nell'evento principale e quindi assoggettata ad adempimenti di legge ed autorizzazioni previste per l'evento nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
5. Per le occupazioni con spettacoli viaggianti è prevista una riduzione della tariffa qualora l'occupazione si protragga per più di 14 giorni.
6. Per le predette occupazioni, se realizzate in concomitanza con fiere, festeggiamenti ed altre manifestazioni, è previsto un ulteriore l'abbattimento del 50% della tariffa di riferimento.

Articolo 23 - Occupazioni con attività artistiche di strada

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e simili, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
 - b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
 - d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale e di pubblica sicurezza;
3. L'esercizio delle attività artistiche di strada è consentito nelle aree pedonali, senza arrecare intralci alla libera circolazione pedonale.

4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, con osservanza degli orari in esso prescritti, oltre i quali è fatto divieto di emettere suoni e rumori, al fine di evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 24 - Occupazioni per eventi e manifestazioni

1. Le occupazioni del suolo pubblico correlate allo svolgimento di eventi e manifestazioni saranno autorizzate dall'ufficio competente esclusivamente all'interno del complessivo procedimento di valutazione e autorizzazione dell'evento/manifestazione in conformità al R.D. 635/1940 (Regolamento T.U.L.P.S.).

Articolo 25 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale ed è esente dal canone.

Articolo 26 - Attività di divulgazione idee e raccolta fondi

1. Sono consentite, previo rilascio di espressa autorizzazione, le occupazioni temporanee del suolo pubblico con arredi/attrezzature mobili (gazebo, banchetti, ecc), per una superficie non superiore a 10 mq, effettuate per iniziative di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta fondi e oggetti a scopo benefico, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore.
2. È facoltà dell'ente individuare luoghi specifici del territorio comunale in cui autorizzare le occupazioni di cui al comma 1.
3. Per le predette occupazioni è prevista l'esenzione del relativo canone.

Articolo 27 - Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa del canone annuale.

Articolo 28 - Occupazioni con cappotti termici per risparmio energetico

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative ad opere edili volte al risparmio energetico di immobili con interventi di cappottatura dei muri perimetrali, qualora i cappotti medesimi siano realizzati a partire dalla zoccolatura di base della facciata, dunque ad un'altezza minima da terra, le relative occupazioni di soprassuolo si ritengono esenti dal canone.
2. Qualora il cappotto termico venga realizzato a raso dei marciapiedi o strade, con conseguente modifica della larghezza dello spazio pubblico, l'occupazione è soggetta al canone con pagamento una tantum di un importo pari a tre volte la tariffa massima.
3. L'occupazione del suolo pubblico per gli interventi sopra individuati dovrà essere attuata nel rispetto delle norme e degli adempimenti in materia urbanistico-edilizia e di tutela dei beni paesaggistici, dimostrando il permanere della piena fruibilità dello spazio pubblico o ad uso pubblico per pedoni e/o veicoli, compresi i mezzi di soccorso, in riferimento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche ed al Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

Articolo 29 - Occupazioni a sviluppo progressivo

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.

Articolo 30 - Occupazioni attività edili

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
3. Per le occupazioni che si protraggono per oltre 29 giorni è previsto l'abbattimento del canone del 50%, previo pagamento anticipato dell'intero importo dovuto.

Articolo 31 - Riserve di parcheggio per attività

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree di sosta ad autosaloni, officine di riparazione, gommisti.
2. La concessione può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 32 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico, in corrispondenza di marciapiedi o aree pedonali o Z.T.L., per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Articolo 33 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per la mera esposizione di merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede o area pedonale o Z.T.L. sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e per una superficie di esposizione esterna massima di 3,00 mq. con profondità massima di 1,00 m. esclusivamente nell'orario e nei giorni di apertura del negozio su cui si affaccia ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. In Z.T.L., in assenza di marciapiede, dev'essere garantita una carreggiata libera netta di almeno 3,00 m. In presenza di attività su entrambe i lati della via, fronteggianti, la massima profondità espositiva sarà ugualmente ridotta tra le parti in modo tale che la larghezza netta libera sia di

3,00 m. La concessione di cui al presente comma non avrà efficacia nel corso di eventi e manifestazioni organizzate collettivamente e che sono disciplinate dal successivo comma 4.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio.

4. L'occupazione in concomitanza con eventuali eventi e manifestazioni organizzate collettivamente (ad esempio festa dei saldi, sere d'estate, ecc....) dovrà essere appositamente richiesta e verrà concessa previa conferenza di servizi a cui dovranno prendere parte tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e/o interessati. In caso contrario non potrà essere realizzata alcuna esposizione mediante occupazione di suolo pubblico.

Articolo 34 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili nonché faretti e lampade sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
3. Le occupazioni di soprassuolo con tende, tendoni, faretti e lampade risultanti dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante, qualora tali strutture non contengano messaggi pubblicitari, sono esenti dal canone.

TITOLO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 35 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al fine di ottenere la relativa autorizzazione, con le modalità e tempistiche previste dal Regolamento Comunale per gli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 16 dicembre 2005 e s.m.i.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nonché dal Regolamento Comunale per gli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 16 dicembre 2005 e s.m.i.
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

Articolo 36 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà del Concessionario per la gestione del canone prevedere la timbratura delle singole locandine, spetta comunque al Concessionario la verifica del contenuto e del messaggio inserito nelle locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

Articolo 37 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli Enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 38 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n. 142 del 18 dicembre 2008 e s.m.i..

TITOLO V - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 39 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Le superfici superiori al mezzo mq, autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 40 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bi-facciali a facciate contrapposte la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario

del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Il canone è commisurato alla superficie di cui ai commi precedenti, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore.

8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 41 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è effettuata sulla base di apposito provvedimento approvato dalla Giunta Comunale.

3. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 42 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, pari a € 50,00, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione approvata dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 43 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, pari a € 1,20, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 44 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale, prevista dal comma 826 della Legge 160/2019, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di riferimento è maggiorata del 100 per cento.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Per le occupazioni di soprassuolo la tariffa standard è ridotta al 38%.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta al 25%.

Articolo 45 - Esenzioni del canone

1. Le esenzioni sono disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori disposizioni integralmente riportate nel presente regolamento:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni realizzate dal consorzio comunale per la promozione e lo sviluppo turistico e culturale, in occasione di manifestazioni aventi le predette finalità;

- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- r) i passi e gli accessi carrabili;
- s) le occupazioni di soprassuolo risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante effettuate con insegne, faretti, lampioni, orologi, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici ed altri elementi di arredo similari e con tende o simili, fisse e retrattili;
- t) le occupazioni unicamente di soprassuolo con cappotti termici installati su edifici a seguito di interventi edili diretti al risparmio energetico;
- u) le occupazioni di suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, anche fiori e piante ornamentali, luminarie, in occasione delle festività natalizie. (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre; purché non collocati per delimitare spazi di servizio;
- v) le occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata;
- w) le occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo;

- x) le occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune e quelle adibite a parcheggio per il servizio di car-sharing, con esclusione di quelle riservate ai taxi;
- y) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione, effettuate per conto del Comune od in strutture di proprietà del medesimo. Qualora tali opere vengano realizzate contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale ed è limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali. L'esenzione è concessa limitatamente al periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la data di fine dei lavori;
- z) le occupazioni occasionali realizzate da artisti di strada, con durata di stazionamento nel medesimo posto massima di due ore, senza l'impiego di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e per un'area non superiore a quattro mq;
- aa) le occupazioni e la pubblicità effettuate dai Comitati di quartiere, dalle Associazioni e dalle Associazioni di categoria e dai Partiti politici e Gruppi consiliari, in occasione di manifestazioni organizzate anche in collaborazione e con il patrocinio del Comune, con il fine esclusivo di promuovere ed organizzare attività volte al conseguimento di scopi istituzionali, sociali e culturali, in cui sia esclusa ogni attività commerciale e non compaiono, sui mezzi pubblicitari, sponsor o logotipi commerciali superiori ai 300 centimetri quadrati;
- bb) le occupazioni e la pubblicità effettuate dagli Enti del Terzo Settore, iscritti nel Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore (Runts), istituito con D.Lgs. n.117/2017, e che non svolgono in via esclusiva o principale attività a carattere commerciale. Per gli Enti del terzo Settore che realizzano proventi dallo svolgimento delle proprie attività, ancorché di interesse generale, superiori per ciascun anno di imposta alle entrate derivanti dalle attività svolte con modalità non commerciali, non si applica alcuna agevolazione;
- cc) le occupazioni e la pubblicità effettuata per attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta fondi a scopo benefico, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, con gazebo e banchetti per una superficie non superiore a 10 mq, per una durata non superiore a 24 ore e privi di indicazione, sui mezzi pubblicitari, di sponsor o logotipi commerciali superiori ai 300 centimetri quadrati;
- dd) le occupazioni con sosta di veicoli per il carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario a tali operazioni;
- ee) le occupazioni con proiezioni al suolo di balconi, verande, bowindow, mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente a filo muro, previsto nella concessione edilizia e non soggetto a specifica autorizzazione precaria.
- ff) le occupazioni per esposizione merce di superficie non superiore a 3 mq, mediante banchetti ed espositori o analoghe strutture, collocate nello spazio antistante l'ingresso dell'attività commerciale cui si riferiscono ed alle condizioni e limitazioni previste dall'art.33.

Articolo 46 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono disposte le seguenti riduzioni:
 - a) la riduzione del canone del 50% per l'occupazione e la pubblicità in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, religiose e di beneficenza da chiunque realizzate con il patrocinio del Comune o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata sia inferiore a 300 centimetri quadrati;
 - b) la riduzione del 20% del canone occupazione realizzate da spettacoli viaggianti, qualora siano superiori a 14 giorni ed un'ulteriore riduzione del 50% del canone qualora l'occupazione medesima sia realizzata in concomitanza a fiere, festeggiamenti e manifestazioni;

- c) la riduzione del 25% del canone per gli esercenti che aderiscono al progetto “Rivoli No Game” volto al contrasto del fenomeno del gioco d'azzardo patologico. L'ufficio Commercio, al quale verranno indirizzate le richieste di adesione al predetto progetto da parte degli esercenti, provvederà a comunicare i nominativi degli aventi diritto alla riduzione del canone e l'eventuale e successiva perdita di tale diritto;
- d) le riduzioni del 50% del canone per le occupazioni realizzate per lavori edili o per manomissione del suolo e sottosuolo che si protraggono per più di 29 giorni, qualora il versamento del canone dovuto sia effettuato in unica soluzione al rilascio dell'autorizzazione;
- e) per le occupazioni di suolo con cappotti termici realizzato a raso dei marciapiedi o strade, con conseguente modifica della larghezza dello spazio pubblico, il canone è dovuto con pagamento un tantum di un importo pari a tre volte la tariffa massima.
- f) con deliberazione della Giunta Comunale possono essere previste apposite riduzione del canone, fino a totale esenzione del medesimo, qualora siano effettuati interventi pubblici di utilità sociale, o prestazioni di pubblico interesse, o per incentivare forme di mobilità sostenibile che riportino ricadute positive per la città. Le singole proposte di intervento ed i vari progetti, nonché la loro natura di opere di utilità sociale, dovranno essere valutate e vagliate dai Dirigenti dei servizi tecnici preposti;
- g) con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale possono essere previste riduzioni del canone, fino a totale esenzione del medesimo, per promuovere occupazioni in occasione di festeggiamenti od altre manifestazioni a carattere culturale, sportivo, religioso, promosse o patrocinate dal Comune, volte al miglioramento dell'immagine turistica della città;
- h) con deliberazione della Giunta Comunale possono essere previste riduzioni, sino alla totale esenzione, del canone qualora vengano realizzati lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore ai sei mesi, tali da arrecare danno alle attività economiche.

Articolo 47 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00 per i comuni oltre 20.000 abitanti
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 48 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero nella misura stabilita nelle disposizioni del presente regolamento di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 35 per cento.
- b) per le affissioni di natura commerciale il 64 per cento;
- c) per le affissioni dirette l'1 per cento.

Articolo 49 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del Concessionario che provvede alla loro esecuzione.
- 2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinata con delibera di Giunta Comunale
- 3. Per le affissioni realizzate negli impianti posizioni nelle vie e strade in categoria speciale si applica la maggiorazione del 150%
- 4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il canone è maggiorato del 50 per cento.
- 5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli il canone è maggiorato del 100 per cento.
- 6. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
- 7. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 50 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

- 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per gli annunci mortuari.
- 2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di loghi e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
- 3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 51 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

- 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - i) i manifesti degli Enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore (Runts), istituito con D.Lgs. n.117/2017, qualora le attività svolte dai medesimi siano a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi;
 - l) i manifesti realizzati dal Consorzio per la promozione e lo sviluppo turistico della Città di Rivoli, nel promuovere e sviluppare le attività turistiche del Comune.
2. Per l'applicazione dell'esenzione di cui alle ipotesi sub h) e sub i) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente, comitato, associazione ecc. non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di loghi e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 52 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il Comune o il concessionario, preposto alla gestione del servizio in oggetto, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
8. Le affissioni degli annunci mortuari, da effettuarsi nei giorni festivi e delle festività nazionali, possono essere eseguite dalle agenzie funebri negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al precedente comma. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 50x35 con durata massima di 5 giorni.
9. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni indicate nel presente regolamento sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

TITOLO VII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 53 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi Euro 800,00 sarà facoltà del servizio o della società concessionaria che gestisce l'entrata, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione, secondo quanto previsto dal regolamento comunale delle entrate, con importi da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 800,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio ed il 31 ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Per l'annualità 2021, stante l'entrata in vigore del nuovo canone e la necessità di riorganizzare le procedure per l'emissione delle comunicazioni di invito al pagamento, la scadenza per il pagamento del canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti è fissata al 15 maggio 2021. Per importi superiori a 800,00 è prevista la possibilità di versare nelle ulteriori tre rate successive, scadenti il 30 giugno, 31 luglio e 31 ottobre.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 54 - Accertamenti e recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata o la società Concessionaria, che gestisce il corrispettivo in oggetto, nonché altri dipendenti del Comune, ai quali siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza od al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 55 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, con obbligo di rimozione delle opere abusive, stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare della somma di cui alla lettera a), ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di parziale o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 56 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. In caso di ritardo nel versamento rispetto alla scadenza si applicano le seguenti sanzioni sul valore del canone da versare, più interessi giornalieri calcolati al tasso legale annuale:
 - a) entro i 14 giorni dalla scadenza, si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero;
 - b) tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5%;
 - c) oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67%;
 - d) oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75%;
 - e) oltre l'anno dopo la scadenza ma entro i due anni, si calcola una sanzione pari al 4,29%;

f) oltre i due anni dalla scadenza si calcola una sanzione del 5%.

3. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario.

Articolo 57 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, nel processo verbale di contestazione della violazione viene intimata la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 58 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto sanzionatorio emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 59 - Rimborso, compensazione e rateazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso o la compensazione di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso o alla compensazione. Il Comune o il Concessionario del canone provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale delle Entrate.

2. In caso di momentanea difficoltà economica il soggetto passivo può richiedere di versare quanto dovuto mediante un piano di dilazione a rate, presentando apposita istanza al Comune o al Concessionario del predetto canone, secondo le modalità e prescrizioni previste dal Regolamento Comunale delle Entrate.

Articolo 60 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 61 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale o la società concessionaria competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori, e conseguentemente potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi del presente Regolamento Comunale.

Articolo 62 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2026.